

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-245 del 20/01/2020
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater - LR 13/2015 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ANTICO SQUERO n. 31 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO (R13-R5) IN CASSA DI COLMATA TRATTAROLI DESTRA - AREA DI BANCHINA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-264 del 20/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti GENNAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.LGS n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater – LR 13/2015 – **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ANTICO SQUERO n. 31 – **AUTORIZZAZIONE UNICA** PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI **RECUPERO (R13-R5) IN CASSA DI COLMATA TRATTAROLI DESTRA – AREA DI BANCHINA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO**

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'Autorizzazione Unica (AU) per impianti/attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento, non è quindi riconducibile per tale istituto alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 e smi;

VISTA l'istanza presentata in data 03/05/2019 (ns. PG/2019/71079) da **Porto Intermodale Ravenna SpA S.A.P.I.R.** (C.F./P.IVA 00080540396) con sede legale in Comune di Ravenna, Via G.A. Zani n. 1 (di seguito SAPIR), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio di **operazioni di recupero (R13 – R5) in cassa di colmata Trattaroli Destra - Area di banchina di materiali di dragaggio**, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- ✓ nulla osta sull'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995;

RICHIAMATA la delibera n. 1 del 28/02/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 12/09/2018, con cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) approvava, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo "*HUB portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al PRP vigente 2007*" - I° fase (1° e 2° stralcio)" in cui rientra, tra l'altro, l'attività di realizzazione della nuova banchina destinata a terminal container sul lato destro del Canale Candiano, in penisola Trattaroli interessata dalle operazioni di recupero in cassa di colmata dei rifiuti costituiti dai materiali di dragaggio attualmente collocati oggetto della suddetta istanza di AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATI i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. n. 11508 del 11/07/2018, a riscontro del quesito posto da ARPAE SAC di Ravenna in data 16/05/2018 (ns. PGRA/2018/6317), in ordine alla disposizione di cui all'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi che costituisce norma speciale rispetto all'art. 184-ter dello stesso decreto recante disciplina generale per la cessazione della qualifica di rifiuto, indicandone le condizioni specifiche per i materiali di dragaggio sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata;

RICHIAMATI i requisiti e le condizioni normativamente previsti dall'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto tra cui, in particolare, la certezza dei siti di destinazione per l'utilizzo diretto dei materiali di dragaggio, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali;

CONSIDERATO che:

- l'istanza di AU poteva intendersi formalmente completa e correttamente presentata in data 03/05/2019 ai fini dell'avvio del procedimento, per cui si provvedeva a darne notizia con apposite comunicazioni ns. PG/2019/78574 del 17/05/2019 e ns. PG/2019/81943 del 23/05/2019;
- risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- l'area occupata dalla cassa di colmata Trattaroli Destra che si estende complessivamente per circa 371.351 m² compresi gli argini (253.223 m² senza argini), in cui si distinguono tre vasche (denominate 1, 2, 3A/B/C) e due aree scarico (denominate SCA, SCB), risulta interessata da altre operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi costituiti dai materiali di dragaggio ivi contenuti, oggetto di propria AU rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi a favore di SAPIR con determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5452 del 25/11/2019;
- l'istanza di AU in oggetto riguarda la fascia di 50 m soggetta a demanializzazione lungo il Canale Candiano che insiste sulle vasche 1 e 2 della cassa di colmata Trattaroli Destra, per una superficie pari a 36.400 m² compresi gli argini (24.800 m² senza argini), in previsione della realizzazione della nuova banchina del terminal container atteso con il progetto "HUB portuale di Ravenna";
- in particolare, si tratta dello svuotamento della "cassa di colmata Trattaroli Destra – Area di Banchina" contenente 59.380 m³ di materiali di dragaggio qualificati come rifiuti non pericolosi di cui al codice EER 170506 (corrispondenti ad un quantitativo pari a circa 95.008 tonnellate) che si intende sottoporre, previa funzionale messa in riserva R13, ad operazioni di recupero R5 in cassa di colmata consistenti in attività di scavo/movimentazione per successivo controllo analitico in cumuli delle caratteristiche qualitative dei materiali di dragaggio ai fini del loro utilizzo, cessando la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui si individua l'area logistica *Comparto S3 – Zona 2* sita in zona Bassette a Ravenna quale sito di destinazione finale dei materiali di dragaggio risultanti conformi ai limiti di cui alla Tabella 1 - colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- gli argini della cassa di colmata Trattaroli Destra non sono oggetto di istanza di AU, prevedendone la gestione come terre e rocce da scavo esclusa dalla disciplina dei rifiuti ai sensi del DPR n. 120/2017;
- il sito di destinazione finale individuato, quale in particolare l'area logistica *Comparto S3 – Zona 2* (anche assumendo la denominazione di *Bassette sud sud*) è compreso nel progetto definitivo "HUB portuale di Ravenna" approvato con delibera CIPE n. 1/2018. Lo stesso sito è altresì interessato dall'attività di svuotamento delle casse di colmata Nadep Interna e Centrale come allocazione definitiva dei materiali di dragaggio risultanti conformi ai limiti di cui alla Tabella 1 - colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi (stimati pari a 56.000 m³), in esito alle operazioni di recupero in cassa di colmata Nadep Interna e Centrale oggetto dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 208 e 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4517 del 02/10/2019;

- il progetto definitivo “HUB portuale di Ravenna” approvato con delibera CIPE n. 1/2018 prevede *“lo svuotamento delle casse di colmata Nadep interna e centrale dal materiale attualmente collocato con riutilizzo per la realizzazione del sottofondo dei piazzali del nuovo terminal container previa collocazione a tombamento della dismessa cava Bosca”*. Individuando l’area logistica Comparto S3 – Zona 2, anziché l’area di cava “La Bosca”, per l’allocazione definitiva dei materiali provenienti dallo svuotamento dalla cassa di colmata Trattaroli Destra – Area di banchina, la soluzione proposta da SAPIR, d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Centro Settentrionale (di seguito AdSP), non corrisponde in termini di movimentazione e destinazione finale dei materiali di dragaggio a quanto previsto nel progetto definitivo “HUB portuale di Ravenna” come approvato, per cui trovava applicazione quanto prescritto alla Parte Prima dell’Allegato 1 alla stessa delibera CIPE n. 1/2018 (punto I.A.2) e in particolare: *“Condivisa l’individuazione dei siti a livello di progetto definitivo, le ipotesi di allocazione definitiva dei materiali di dragaggio dovranno essere verificate a livello di progetto esecutivo, a seguito all’esito delle caratterizzazioni dei materiali e dei siti di destinazione finale e previo accordo con gli enti competenti. Le definitive modalità di gestione e la caratterizzazione dei siti di allocazione definitiva dovranno essere indicate al MATTM”*;
- non prevedendo alcun tipo di installazione, sia essa mobile che fissa, riconducibile alla fattispecie di “impianto” (quali ad esempio vagliatori, frantoi, mulini, ecc.), le operazioni di recupero R13-R5 dei rifiuti non pericolosi in questione possono ritenersi escluse dal campo di applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla LR n. 4/2018 come ribadito, per analogo caso di specie, dalla competente Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (ns. PG/2019/36575);
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - ✓ si riuniva in data 17/06/2019, a seguito della convocazione inoltrata con note ns. PG/2019/78574 del 17/05/2019 e ns. PG/2019/81943 del 23/05/2019 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al proponente in data 13/08/2019 (ns. PG/2019/127425) con sospensione dei termini del procedimento;
 - ✓ pur ricadendo all’esterno dei perimetri delle Stazioni del Parco Regionale e dei Siti Rete Natura 2000, data l’estrema vicinanza della cassa di colmata in oggetto ai perimetri del Piano di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po “*Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna*” e al SIC ZPS IT4070004 “*Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina*”, si ravvisava l’opportunità di richiedere al proponente specifica valutazione di incidenza coinvolgendo nel procedimento, per quanto di competenza, la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna;
 - ✓ a seguito della presentazione da parte del proponente in data 12/09/2019 degli elementi integrativi richiesti (ns. PG/2019/141069) con riavvio dei termini del procedimento, con note ns. PG/2019/143564 e ns. PG/2019/144385 veniva convocata per il giorno 08/10/2019 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi che terminava i propri lavori con l’unanime consenso ai fini del rilascio dell’AU, con prescrizioni da finalizzare mediante trasmissione dei relativi atti di assenso;
 - ✓ a seguito dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza dei Servizi sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi emersi nel corso dell’istruttoria, restava da indicare al MATTM la diversa ipotesi di allocazione definitiva dei materiali di dragaggio proposta da SAPIR, d’intesa con AdSP;
- oltre a SAPIR richiedente l’autorizzazione, alla Conferenza dei Servizi partecipava anche AdSP in qualità di soggetto interessato per il progetto HUB portuale di Ravenna;
- al fine di assumere la decisione finale, nell’ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti atti di assenso:
 - ✓ nulla osta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Centro Settentrionale (ns. PG/2019/109259 del 10/07/2019);
 - ✓ parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2019/154358 del 03/10/2019);
 - ✓ nulla osta condizionato dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po rilasciato con provvedimento n. 2019/364 del 07/10/2019 (ns. PG/2019/155217 del 09/10/2019);
 - ✓ pre-valutazione di incidenza positiva della Regione Emilia Romagna Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna (ns. PG/2019/158608 del 11/10/2019);
 - ✓ parere favorevole condizionato di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2019/158591 del 14/10/2019);

- ✓ parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Ravenna per tutti gli aspetti di propria competenza (ns. PG/2019/167382 del 29/10/2019);

In data 14/11/2019 veniva altresì acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2019/175361), a riscontro della richiesta di supporto tecnico ns. PG/2019/143567;

- ritenendo acquisito il silenzio-assenso da parte dell'AUSL - Dipartimento Sanità Pubblica, risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- non risultano pervenute osservazioni e/o rilievi particolari da parte del MATTM, a seguito dell'indicazione resa con nota ns. PG/2019/164887 del 25/10/2019, in ottemperanza a quanto prescritto con la delibera CIPE n. 1/2018;

VISTA l'istanza presentata in data 18/12/2019 con cui l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale** (C.F. 92033190395) con sede legale in Comune di Ravenna, Via Antico Squero n. 31 chiedeva di subentrare a SAPIR nel procedimento di rilascio dell'AU in oggetto (ns. PG/2019/194207), in qualità di detentore dei rifiuti contenuti nella cassa di colmata Trattaroli Destra – Area di banchina, a seguito di cessione al Pubblico Demanio Marittimo con atto a rogito Notaio Maria Rosaria Monticelli Cuggiò di Ravenna repertorio n. 9880, raccolta n. 4934 del 18/11/2019, registrato a Ravenna in data 27/11/2019 al n. 10778 serie 1T (ns. PG/2020/3010 del 09/01/2020);

VERIFICATO che non sussistono elementi ostativi al rilascio dell'AU in capo al nuovo soggetto richiedente da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, interpellati con nota ns. PG/2020/1556 del 08/01/2020;

CONSIDERATO che la richiedente AdSP si configura soggetto pubblico ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 159/2011, per cui opera la clausola di esonero dall'obbligo di richiedere la documentazione antimafia;

RITENUTO che, avvalendosi degli esiti istruttori già acquisiti in merito all'istanza autorizzativa avanzata da SAPIR, sussistono gli elementi per procedere al rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi a favore di AdSP per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in oggetto, commisurandone la durata alla tempistica prevista per il completamento dell'attività stimata pari a circa 18 mesi, pertanto inferiore alla validità dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi (10 anni);

RILEVATO che, allo stato degli atti a disposizione:

- risulta tuttora in corso la procedura di esproprio a cui è soggetta l'area logistica "*Comparto S3 – Zona 2*", per quanto previsto dalla delibera CIPE n. 1/2018;
- la conformità urbanistica delle operazioni di conferimento nell'area logistica "*Comparto S3 – Zona 2*" dei materiali di dragaggio all'esito delle operazioni di recupero in cassa di colmata oggetto della presente AU è condizionata dal fatto che tali operazioni avvengano nell'ambito dei lavori di realizzazione della piattaforma logistica inserita nel progetto "*HUB Portuale di Ravenna*" per cui, come già disposto con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4517 del 02/10/2019 recante autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi costituiti dai materiali di dragaggio nelle casse di colmata Nadep Interna e Centrale, è da considerare l'impegno assunto da AdSP per la presentazione del progetto delle opere di urbanizzazione del Comparto S3 da sviluppare sulla morfologia del comparto così come prevista all'esito del progetto "*HUB portuale di Ravenna*";

PRESO ATTO degli impegni già assunti da AdSP come titolare della suddetta AU n. 4517 del 02/10/2019, quali misure di mitigazione/compensazione degli impatti connessi al traffico indotto dal trasporto ai siti di destinazione finale dei materiali di dragaggio interessati anche dalla presente autorizzazione, per l'implementazione di una mobilità meno impattante nel territorio comunale che consistono nell'installazione di due punti per la ricarica di veicoli elettrici in posizione da definire in accordo con il Comune di Ravenna nell'ambito della circoscrizione della stessa AdSP;

ATTESO il riscontro alle prescrizioni di cui alla Parte Prima dell'Allegato 1 alla delibera CIPE n. 1/2018 sopra richiamata, da ottemperare in fase di progettazione esecutiva e durante l'esecuzione dei lavori (fase di cantiere);

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CHIARITO con *Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 23* che “il recupero dei materiali di dragaggio in casse di colmata in area portuale è comunque soggetto ad una fideiussione determinata con l'autorizzazione in coerenza con quanto previsto per i ripristini ambientali”;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

RICHIAMATA altresì la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo della garanzia finanziaria di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dei materiali di dragaggio in cassa di colmata oggetto della presente AU è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003 con i chiarimenti di cui alla LR n. 23/2019 e le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti di questa Agenzia e precisamente:

- entità complessiva dell'intervento: 59.380 m³ di rifiuti non pericolosi
- superficie complessiva dell'intervento: 24.800 m²
(corrispondente alla superficie occupata dalla cassa di colmata Trattaroli Destra – area di banchina, senza relativi argini non oggetto della presente AU)
- calcolo importo garanzia finanziaria: $59.380 \text{ m}^3 \times 10,00 \text{ €/m}^3 + 24.800 \text{ m}^2 \times 2,00 \text{ €/m}^2 = 643.400,00 \text{ €}$
→ (-40%) = 386.040,00 €

nella considerazione che AdSP risulta in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 (ns. PG/2019/163522);

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'AU, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, all'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale** (C.F. 92033190395) con sede legale in Comune di Ravenna, Via Antico Squero n. 31, l'**Autorizzazione Unica (AU)** per l'esercizio di operazioni di recupero (R13-R5) in cassa di colmata Trattaroli Destra – Area di banchina di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - nulla osta sull'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995;
2. DI SUBORDINARE l'efficacia della presente AU per l'esercizio delle **operazioni di recupero R5** in cassa di colmata Trattaroli Destra – Area di banchina dei materiali di dragaggio, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alle seguenti condizioni:
 - 2.a) approvazione del progetto esecutivo “*HUB portuale di Ravenna*”, previa Verifica di Attuazione ex art. 185, commi 6) e 7) del D.Lgs n. 163/2006 come puntualmente indicata nella comunicazione del MATTM prot. DVA-23298 del 16/09/2019 citata nelle premesse;
 - 2.b) acquisizione da parte di AdSP del titolo di disponibilità dell'area *Comparto S3 – Zona 2* individuata quale sito di destinazione finale dei materiali di dragaggio sottoposti alle

operazioni di recupero in cassa di colmata Trattaroli Destra – Area di banchina oggetto della presente AU, da attestare ad ARPAE SAC di Ravenna tramite documentazione comprovante l'avvenuta cessione bonaria o il perfezionamento dei decreti di esproprio delle aree interessate;

- 2.c) presentazione **entro il 02/04/2020**, secondo le modalità previste dalle norme di approvazione delle opere pubbliche statali, del progetto delle opere di urbanizzazione del Comparto S3 predisposto in forme e modi sufficienti tali da garantire:
- l'utilizzo conforme dei materiali di dragaggio risultanti conformi ai limiti di cui alla Tabella 1 - colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, rispetto a tutti i possibili usi urbanistici consentiti nel Comparto S3 (che pertanto non deve comprendere uso residenziale, verde pubblico o similari ma solo aree di carattere produttivo, logistiche e portuali);
 - la certezza che tale piattaforma logistica (inserita nel progetto "*Hub Portuale di Ravenna*" come opera pubblica) sia provvista di tutti i sottoservizi e raccordi infrastrutturali necessari e integrati con i sistemi già esistenti;
3. Di vincolare l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti in oggetto al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni impartite nell'**Allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente AU;
4. Di precisare che, ai fini dell'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in cassa di colmata, sono altresì autorizzate le emissioni in atmosfera diffuse ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui il gestore è tenuto a rispettare le specifiche condizioni e prescrizioni impartite nell'**Allegato B**), parte integrante e sostanziale della presente AU;
5. Di precisare altresì che gli argini della cassa di colmata Trattaroli Destra non sono oggetto della presente AU, la cui gestione e utilizzo come terre e rocce da scavo esclusa dalla disciplina dei rifiuti è soggetta alla previsioni del regolamento di cui al DPR n. 120/2017;
6. Di concedere la presente AU fino al **31/12/2021**, salvo eventuale proroga da richiedere, debitamente motivata, ad ARPAE SAC di Ravenna almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
7. Di stabilire che **entro 90 giorni** dalla data di rilascio della presente AU, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale – Via Po, 40139 Bologna), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a **386.040,00 €** secondo le seguenti modalità:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

Tale garanzia finanziaria potrà essere svincolata da questa Agenzia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 2.), l'efficacia dell'AU rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria da parte di ARPAE – SAC di Ravenna.

Presso la sede operativa delle operazioni di recupero dei rifiuti in cassa di colmata, unitamente all'AU, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

8. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

9. Di stabilire che eventuali modifiche da apportare alle operazioni di recupero dei rifiuti oggetto della presente AU, anche a seguito dei previsti passaggi di Verifica di Ottemperanza da espletare presso il MATTM relativi al progetto "HUB portuale di Ravenna, devono essere preventivamente comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare, costituiscono modifica sostanziale eventuali varianti di esercizio per cui l'attività non risulta più conforme all'autorizzazione rilasciata;
10. Di dare atto che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
11. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente AU al soggetto richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Copia della presente AU è altresì trasmessa alla Regione Emilia-Romagna – Servizio VIPSA, in quanto ente vigilante sull'ottemperanza di parte delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 alla delibera CIPE n. 1/2018;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

GESTIONE DEI RIFIUTI
(artt. 208 e 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi)

Condizioni e prescrizioni:

1. I rifiuti speciali non pericolosi ammessi alle operazioni di **messa in riserva (R13)** e **recupero (R5)** nella cassa di colmata Trattaroli Destra – Area di Banchina oggetto della presente AU sono esclusivamente i materiali di dragaggio identificati con codice **EER 170506**, ivi contenuti.
2. Per tale tipologia di rifiuti, la **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13)** funzionale al successivo recupero (R5) in cassa di colmata è complessivamente fissata pari a **95.008 tonnellate** corrispondenti al volume attualmente contenuto (59.380 m³) nell'area che insiste sulle vasche 1 e 2 della cassa di colmata Trattaroli Destra, per una superficie pari a 36.400 m² compresi gli argini (24.800 m² senza argini), interessata dalla realizzazione della nuova banchina del terminal container atteso con il progetto "HUB portuale di Ravenna", come individuata nella figura di seguito riportata.



3. Le operazioni di recupero **R5** in cassa di colmata, con potenzialità massima giornaliera pari a **1.024 t/d** per un quantitativo massimo annuo pari a **95.008 t/anno**, consistono in attività di scavo/movimentazione per successivo controllo analitico in cumuli delle caratteristiche qualitative dei materiali di dragaggio ai fini del loro utilizzo, cessando la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui si individua l'area logistica Comparto S3 – Zona 2 sita in zona Bassette a Ravenna quale sito di destinazione finale dei materiali di dragaggio risultanti conformi ai limiti di cui alla Tabella 1 - Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
L'allocazione definitiva dei materiali presso tale sito di destinazione finale riguarda un'area limitata che non interessa il reticolo di bonifica consorziale (fasce di rispetto incluse) e non comporta alcun emungimento di acque di falda.
4. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi e poter escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio sottoposti alle operazioni di recupero R5 in cassa di colmata destinati all'utilizzo nell'area logistica indicata (Comparto S3 – Zona 2) devono presentare eluato del test di cessione conforme ai limiti di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi, ad eccezione dei parametri *Cloruri* e *Solfati* per cui sono concesse deroghe fino a valori, rispettivamente, di 1.400 mg/l e di 550 mg/l.
5. In ogni caso i materiali di dragaggio risultanti, all'esito delle operazioni di recupero R5 in casse di colmata, non conformi ai limiti di cui alla Tabella 1 - colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi costituiscono rifiuti da destinare al recupero/smaltimento esterno presso impianti autorizzati.
6. Per verificare le caratteristiche dei materiali di dragaggio rispetto ai requisiti qualitativi definiti ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i rifiuti escavati saranno posti in cumulo all'interno della cassa di colmata come di seguito indicato.
Per la caratterizzazione dei rifiuti costituiti dai materiali di dragaggio presenti all'interno della cassa di colmata si procederà quindi mediante caratterizzazione in cumulo, ossia mediante prelievo di incrementi dal cumulo escavato per formazione e successiva analisi di un campione medio composito.
Obiettivo della caratterizzazione è la conferma degli esiti della caratterizzazione effettuata in banco nel corso dell'anno 2013 e dell'anno 2017.
Per la definizione della dimensione dei cumuli si fa riferimento alla norma UNI 10802:2013, e in particolare al rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017.

La norma UNI 10802:2013, mediante riferimento al rapporto tecnico UNI CEN/TR 15310-1, fornisce indicazioni per la determinazione del numero di campioni e di incrementi da prelevare per caratterizzare una determinata popolazione statistica. Tali indicazioni risultano tuttavia di difficile applicabilità e poco utili nei casi, come quello di specie, in cui il materiale è contraddistinto da una buona omogeneità in quanto derivante da un unico processo produttivo (dragaggio dei fondali del Porto di Ravenna).

Ai fini della definizione della procedura di campionamento dei rifiuti, si fa quindi riferimento al rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017 – Rifiuti – Esempio di piani di campionamento per l'applicazione della UNI 10802:2013.

Tale rapporto tecnico, mediante riferimento al rapporto tecnico UNI CEN/TR 15310-1, fornisce infatti esempi applicativi per campionare rifiuti secondo la UNI 10802:2013.

Il rapporto UNI/TR 11682:2017 indica che in caso di rifiuto sufficientemente omogeneo, come nel caso di specie, si può prelevare un campione composito fino a 5.000 m³ di rifiuto, da considerare quale valore massimo. Il rapporto indica inoltre in 20 gli incrementi necessari in caso di campione non omogeneo, valore riducibile a minimo 10 in caso di rifiuto omogeneo, come nel caso di specie.

La caratterizzazione dei fanghi di dragaggio avverrà in accordo con il punto 4.3.3 del rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017, campionamento di fanghi in cumulo, per cui si prevede di:

- Prelevare un campione ogni 3.000 m³ di fanghi.

I cumuli verranno pertanto formati con 3.000 m³ di fanghi; tale dimensione, inferiore al massimo previsto dal rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017, viene definita sia per acquisire informazioni di maggiore dettaglio rispetto a quelle acquisibili con cumuli da 5000 m³, sia per questioni logistiche di movimentazione interne alla cassa di colmata;

- Salvo evidenze per le quali si renda necessario disporre un campionamento puntuale, come indicato al punto 4.3.3 del rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017, ogni campione composito sarà formato da n. 10 incrementi prelevati come segue:

- ✓ n. 5 incrementi prelevati sulla superficie del cumulo;
- ✓ n. 5 incrementi prelevati in profondità.

Ogni incremento vedrà il prelievo di circa 0,5 kg di materiale, da effettuarsi tramite paletta.

- Dagli incrementi verrà prodotto, per quartatura, il campione finale da sottoporre ad analisi di laboratorio. Il materiale per ogni incremento verrà quindi apposto sull'apposito telo, dove verranno effettuate le operazioni di quartatura per composizione del campione da analizzare.

Si prevede la formazione di 2 campioni per ogni cumulo. Uno dei due campioni verrà utilizzato per l'esecuzione delle previste determinazioni analitiche, mentre il secondo sarà tenuto di riserva per eventuali ulteriori verifiche analitiche. Entrambi i campioni verranno conservati in condizioni e all'interno di contenitori idonei rispetto alle determinazioni analitiche da effettuarsi.

Ciascun campione primario verrà identificato mediante l'apposizione di idonea etichetta riportante:

- Data campionamento;
- Cumulo di campionamento.

Per ciascun campione sarà, inoltre, redatto un verbale di campionamento. In seguito al confezionamento su campo, i campioni saranno avviati al laboratorio di riferimento (entro le 48 ore), il quale si occuperà della esecuzione dell'analisi.

Si prevede che per le operazioni di campionamento e analisi saranno necessari circa 15 giorni per ogni cumulo.

7. L'altezza dei cumuli in conformità al piano di indagine svolto in precedenza varia in funzione dei risultati delle analisi pregresse, pertanto per ogni lotto si avrà un'altezza massima del cumulo di 1,5 m. Le fasi di formazione e movimentazione dei cumuli sono così gestite:

- Identificazione celle di escavazione

In conformità alle caratterizzazioni svolte in banco nell'anno 2017 si manterranno gli stessi lotti e, prima dell'avvio delle operazioni di escavazione, si procederà per ogni strato alla delimitazione delle celle mediante paline. Tale operazione si ripeterà per ogni incremento all'interno del lotto.

- Escavo e formazione cumulo

All'interno della cella si procederà allo scavo e alla formazione del cumulo in sito in modo tale da mantenere gli incrementi definiti in precedenza e conservando quindi, per quanto possibile, il materiale conforme ai limiti di cui alla Colonna A o Colonna B – Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Tale attività si effettuerà per tutti i lotti e ripetuta per tutti gli incrementi fino a fondo cassa.

- Caratterizzazione cumulo

Una volta terminata la formazione dei cumuli del primo incremento, si procederà con la sua caratterizzazione.

- Allontanamento dei materiali

Alla ricezione dell'esito positivo della caratterizzazione analitica si avrà la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali. Si procederà a tal punto alla trasmissione della dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e il cumulo permarrà sulla piazzola per 30 giorni prima dell'avvio delle operazioni di conferimento al sito di destinazione finale.

Decorso il termine di 30 giorni si darà avvio alle operazioni di carico su camion e conferimento al sito di destinazione finale.

Al termine dell'allontanamento del cumulo si ripeteranno le operazioni di escavo e formazione del cumulo.

- Il profilo analitico da effettuare su ogni lotto di 3.000 m³ di rifiuti destinato ad essere movimentato dalla cassa di colmata, eseguito sul campione tal quale (mg/kg s.s.), dovrà essere quello effettuato nelle precedenti caratterizzazioni in banco degli anni 2013/2017 e non volto alla sola ricerca dei parametri risultati critici. L'analisi sull'eluato del test di cessione (mg/l) dovrà essere svolta su tutti i parametri indicati dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i.
- Le operazioni di campionamento dei cumuli dovranno essere comunicate ad ARPAE – ST di Ravenna con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, al fine di poter effettuare le opportune attività di vigilanza e controllo.
- Terminate le analisi e verificato il rispetto di quanto previsto dalla normativa ambientale, il gestore dovrà inviare i rapporti di prova relativi ai rifiuti di cui al codice EER 170605, a mezzo PEC, ad ARPAE – ST di Ravenna prima di effettuare la movimentazione del lotto relativo.
- Devono essere intraprese tutte le azioni individuate per risolvere le interferenze con le attività riguardanti materiali diversi dai rifiuti oggetto della presente AU. In particolare, in corrispondenza degli argini, devono essere attuate le seguenti azioni per mantenere la separazione tra i diversi materiali:
 - collocazione tra il piede dell'argine e i rifiuti presenti in cassa di colmata delle paline di riferimento per individuarne i relativi limiti;
 - in presenza di materiali di dragaggio composti da argille e limi, si procederà allo scavo asportando i rifiuti dal piede dell'argine verso l'interno della cassa di colmata, mantenendo un angolo di 35°/50°. In presenza di sabbia fine, si procederà invece alla posa di geotessile non tessuto atto ad evitare il franamento e quindi la miscelazione dei materiali;
 - asportazione dell'argine (non oggetto della presente AU).

Per mantenere invece la separazione dagli altri materiali di dragaggio qualificati con rifiuti presenti nella cassa di colmata Trattaroli Destra oggetto di propria AU, su tutto il confine individuato tramite la collocazione di paline di riferimento (50 m dalla testa della banchina) si provvederà alla posa di palancole di idonea lunghezza per la compartimentazione delle due aree distinte.

- Deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio e recupero in cassa di colmata nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
- Ai fini di garantire un'adeguata gestione amministrativa e tracciabilità dei materiali di dragaggio da destinare ad utilizzo finale devono essere istituiti:
 - *Registro di C/S* secondo la normativa sui rifiuti;
 - *Registro EoW* (con tutti i crismi della ufficialità) in cui annotare i riferimenti delle varie fasi di gestione (scavo celle e formazione cumuli, attribuzione codici riconoscimento, ecc.);
 - *Registro di cantiere* presso il sito di destinazione finale.

La tracciabilità per i rifiuti verrà gestita, secondo quanto previsto dalla norma, tramite il Registro C/S, come segue:

- ✓ presa in carico dei rifiuti secondo l'operazione R13, con annotazione sull'apposito registro di C/S;
 - ✓ scarico dei rifiuti dal registro R13 e carico nel registro R5 in relazione al quantitativo di sedimenti escavato, massimo ogni 2 giorni.
- In tale modo si potrà tenere traccia dei rifiuti in stoccaggio R13 ancora da escavare e dei rifiuti in corso di procedimento di recupero R5. Nel campo annotazioni del Registro C/S verrà indicato il lotto (cumulo) che ogni singola partita di rifiuto è andato a formare, per correlazione con il Registro EoW.

Ai fini della tracciabilità del materiale di dragaggio recuperato si procederà invece alla tenuta di un Registro EoW come segue:

- ✓ all'atto della formazione di ogni lotto (cumulo) da 3.000 m³ verranno registrate, su un apposito Registro EoW, le celle da cui proviene il materiale che concorre alla formazione del lotto;

- ✓ ad ogni lotto sarà assegnato un codice identificativo, da riportare sul Registro EoW e sulla cartellonistica di identificazione del cumulo. Tale codice identificativo è altresì riportato nella dichiarazione di conformità e nel *Documento Di Trasporto (DDT)* da redigere ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- ✓ per ogni lotto da 3.000 m³, una volta accertata la cessazione della qualifica di rifiuto, verrà infatti predisposta una *dichiarazione di conformità* da cui risultino:
 - dati del produttore;
 - tipologia e la quantità dei materiali;
 - attività di recupero effettuate;
 - sito di destinazione finale e modalità di impiego previste.
 Tale dichiarazione di conformità dovrà essere presentata, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento al sito di destinazione finale;
- ✓ in fase di trasporto fuori sito, i materiali che cessano di essere rifiuti saranno accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dal DDT, recante natura del materiale e peso del carico. Ogni DDT sarà registrato nel Registro EoW in associazione con il lotto.

Il registro EoW potrà essere strutturato come segue:

Identificativo lotto	Celle di provenienza	Riferimento dichiarazione di conformità	Elenco DDT di uscita

Ai fini della tracciabilità del materiale presso il sito di destinazione finale si procederà invece alla tenuta del Registro di cantiere come segue:

- ✓ presso l'area logistica *Comparto S3 – Zona 2* verrà definita una griglia omogenea cui correlare il conferimento del materiale. Verranno quindi registrati, per ogni cella, i riferimenti di ogni singolo conferimento, annotando numero di Documento di Trasporto, peso del materiale, identificativo della dichiarazione di conformità;
14. In caso di difformità o violazione dei requisiti e delle procedure stabilite ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i materiali di dragaggio sottoposti alle operazioni di recupero in casse di colmata restano assoggettati al regime dei rifiuti.
 15. Per tutto quanto non specificatamente indicato nella presente AU si applicano le disposizioni normative per l'utilizzo dei materiali di dragaggio di cui all'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
 16. Per il trasporto dei materiali di dragaggio devono essere utilizzati mezzi pesanti con cassoni telonati.
 17. Deve essere effettuata la pulizia delle ruote dei mezzi prima dell'immissione sulla viabilità pubblica.
 18. Per quanto riguarda le attività di monitoraggio previste nell'ambito del progetto "HUB portuale di Ravenna", da ottemperare in fase di progettazione esecutiva, deve essere preventivamente concordato con il Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio e ARPAE – ST di Ravenna il numero, la profondità, l'ubicazione e il set dei parametri analitici da ricercare nelle acque sotterranee prima della posa dei piezometri nel sito di destinazione finale individuato. Prima dell'inizio delle operazioni di conferimento dei materiali di dragaggio sottoposti all'attività di recupero in casse di colmata, dovrà essere eseguito un primo set di analisi per definire le caratteristiche dello stato iniziale della falda.
 19. Prima dell'inizio delle operazioni di allontanamento dei materiali di dragaggio dalla cassa di colmata deve essere presentata al Comune di Ravenna la valutazione acustica relativa al cantiere nel sito di destinazione. Dovranno altresì essere preventivamente concordate con il Comune di Ravenna le modalità di gestione del traffico dei mezzi per il conferimento dei materiali al sito di destinazione finale (Comparto S3 – Zona S2) per raccordarli con le altre movimentazioni connesse al progetto HUB portuale di Ravenna, al fine di evitare criticità riconducibili a possibili fenomeni di congestione.
 20. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE
(art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi)**Condizioni**

Le emissioni in atmosfera ascrivibili alle operazioni di recupero dei rifiuti oggetto della presente AU derivano dall'attività di movimentazione dei materiali di dragaggio in cassa di colmata e relativa viabilità, per cui sono di tipo diffuso.

Prescrizioni

- 1) Quale previsione degli interventi di minima da attuare per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente derivanti dalle operazioni di recupero dei materiali di dragaggio in cassa di colmata, deve essere adottata la seguente procedura operativa:

Viabilità interna al cantiere*Modalità di attuazione:*

Per il contenimento delle polveri emesse dai mezzi che percorrono la viabilità interna alla cassa di colmata si prevede l'attuazione dei seguenti accorgimenti:

- Copertura del cassone di carico.
- Limitazione della velocità massima a 30 km/h.
- Bagnatura periodica della viabilità.

Per l'esecuzione di tale intervento sarà tenuta a disposizione un'autobotte, attrezzata nella parte posteriore con ugelli eroganti un getto d'acqua, rifornita in area esterna.

Responsabilità:

Direttore dei lavori / capo cantiere

Frequenza:

- Copertura dei cassoni di carico: per ogni transito
- Limitazione della velocità massima a 30 km/h: per ogni transito
- Bagnatura della viabilità:

Nel periodo estivo (da aprile a settembre) la bagnatura avverrà 1 volta al giorno, indicativamente a metà giornata.

Poiché il materiale presente all'interno della cassa è molto umido, il Direttore dei lavori / Capo cantiere potrà decidere di ridurre la frequenza in relazione allo stato di umidità della viabilità.

In caso di pioggia le operazioni di bagnatura verranno interrotte fino al terzo giorno successivo al termine delle precipitazioni.

Nel periodo invernale (da ottobre a marzo) la bagnatura avverrà 1 volta alla settimana.

Poiché il materiale presente all'interno della cassa è molto umido, il Direttore dei lavori / Capo cantiere potrà decidere di ridurre la frequenza in relazione allo stato di umidità della viabilità.

In caso di pioggia le operazioni di bagnatura verranno interrotte e riprese a materiale asciutto e polveroso.

Controllo:

Il rispetto delle procedure previste viene verificato dal Capo cantiere.

Registrazioni:

Le operazioni di bagnatura vengono annotate in apposito Registro.

Nel medesimo Registro vengono annotati i motivi per cui la bagnatura non viene eventualmente effettuata; in tal caso l'annotazione deve contenere, oltre alla motivazione, l'indicazione se l'attività prevista viene annullata o spostata in altra data.

Movimentazione del materiale*Modalità di attuazione:*

Per il contenimento delle polveri emesse in fase di carico/scarico si prevede l'attuazione dei seguenti accorgimenti:

- Minimizzazione delle altezze di caduta dei materiali;
- Bagnatura periodica dei materiali.

Per l'esecuzione di tale intervento sarà tenuta a disposizione un'autobotte, attrezzata nella parte posteriore con ugelli eroganti un getto d'acqua, rifornita in area esterna.

Responsabilità:

Direttore dei lavori / capo cantiere

Frequenza:

- Minimizzazione delle altezze di caduta dei materiali: per ogni carico/scarico

- Bagnatura dei cumuli, nei seguenti momenti:
 - ✓ in fase di formazione dei cumuli, sul fronte di avanzamento;
 - ✓ in fase di escavo dei cumuli, sul fronte di escavo.

Poiché il materiale è coesivo, la bagnatura dei cumuli è finalizzata alla formazione di una crosta superficiale che impedisce la dispersione di polveri. Per tale motivo si prevede di effettuare la bagnatura solamente sui fronti in cui tale coesione viene rotta per effetto dell'azione meccanica dei mezzi d'opera.

Poiché il materiale presente all'interno della cassa è molto umido, il Direttore dei lavori / Capo cantiere potrà decidere di non effettuare la bagnatura in relazione allo stato di umidità del materiale.

In caso di pioggia le operazioni di bagnatura verranno interrotte.

Controllo:

Il rispetto delle procedure previste viene verificato dal Capo cantiere.

Registrazioni:

Le operazioni di bagnatura dei cumuli vengono annotate in apposito Registro.

Nel medesimo registro vengono annotati i motivi per cui la bagnatura non viene eventualmente effettuata; in tal caso l'annotazione deve contenere, oltre alla motivazione, l'indicazione se l'attività prevista viene annullata o spostata in altra data.

Viabilità esterna al cantiere

Modalità di attuazione:

Per il contenimento delle polveri emesse dai mezzi in uscita dalla cassa di colmata, una volta che questi si immettono sulla viabilità pubblica, si prevede l'attuazione dei seguenti accorgimenti:

- Copertura del cassone di carico;
- Transito attraverso il lavaruote;
- Verifica della tenuta dei cassoni dei mezzi per evitare di perdere carico nel tragitto verso il sito di destinazione del materiale.

Responsabilità:

Direttore dei lavori / capo cantiere

Frequenza:

Ad ogni uscita del camion dalla cassa di colmata

Controllo:

Il rispetto delle procedure previste viene verificato dall'operatore alla pesa al momento dell'uscita del camion dalla cassa di colmata.

Registrazioni:

Nessuna registrazione prevista.

- 2) L'apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'attività, su cui annotare le operazioni di bagnatura e/o le motivazioni della mancata attuazione deve essere tenuto costantemente aggiornato e conservato presso la sede operativa, a disposizione degli organi di controllo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.